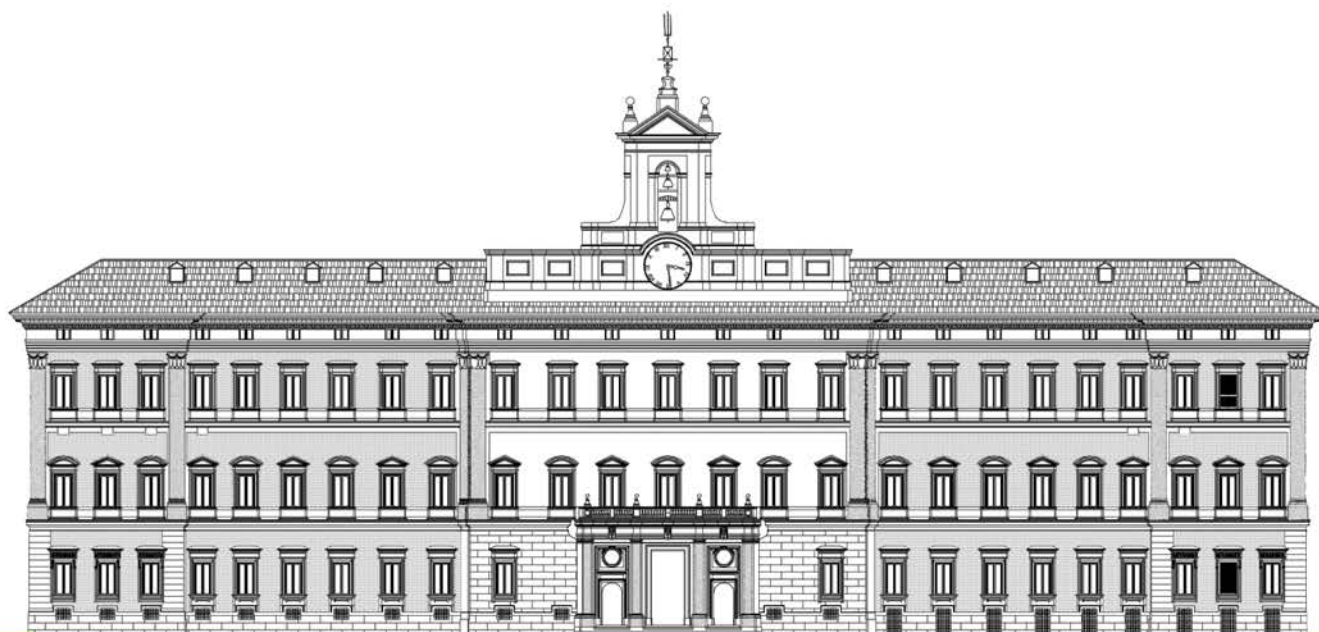




Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA



Verifica delle quantificazioni

A.C. 3444

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato
(Legge di stabilità 2016)

Emendamento del Governo
42.73

N. 296 – 6 dicembre 2015



Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA

Verifica delle quantificazioni

A.C. 3444

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato
(Legge di stabilità 2016)

Emendamento del Governo 42.73

N. 296 – 6 dicembre 2015

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

☎ 066760-2174 / 066760-9455 – ✉ bs_segreteria@camera.it

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

☎ 066760-3545 / 066760-3685 – ✉ com_bilancio@camera.it

INDICE

ARTICOLO 1, COMMI 491 -<i>BIS</i> – 491 -<i>QUATORDECIES</i>	- 1 -
DISPOSIZIONI PER IL SETTORE CREDITIZIO	- 1 -

PREMESSA

L'emendamento del Governo 42.73 riproduce il testo del decreto legge n. 183 del 2015, il cui disegno di legge di conversione è attualmente assegnato alla VI Commissione della Camera. L'ultimo comma dell'emendamento dispone l'abrogazione espressa del citato decreto legge e la salvezza degli effetti prodottisi sulla base dello stesso.

L'emendamento è corredato di relazione tecnica.

Si esaminano di seguito le disposizioni considerate dalla relazione tecnica e le altre che presentano profili di carattere finanziario.

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

ARTICOLO 1, commi 491 -bis – 491 -quatordecies

Disposizioni per il settore creditizio

Le norme dispongono quanto segue:

- la costituzione di quattro società per azioni aventi per oggetto lo svolgimento dell'attività di ente-ponte¹, con riguardo ai seguenti istituti bancari in risoluzione: Cassa di risparmio di Ferrara S.p.A., Banca delle Marche S.p.A., Banca popolare dell'Etruria e del Lazio – Società cooperativa e Cassa di risparmio di Chieti S.p.A.

Il capitale sociale della Nuova Cassa di risparmio di Ferrara S.p.A. è stabilito in euro 191.000.000 ed è ripartito in n. 10.000.000 (dieci milioni) di azioni; il capitale sociale della Nuova Banca delle Marche S.p.A. è stabilito in euro 1.041.000.000 ed è ripartito in n. 10.000.000 (dieci milioni) di azioni; il capitale sociale della Nuova Banca dell'Etruria e del Lazio S.p.A. è stabilito in euro 442.000.000 ed è ripartito in n. 10.000.000 (dieci milioni) di azioni; il capitale sociale della Nuova Cassa di risparmio della provincia di Chieti S.p.A. è stabilito in euro 141.000.000 ed è ripartito in n. 10.000.000 (dieci milioni) di azioni.

Le azioni sono interamente sottoscritte dal Fondo nazionale di risoluzione, nel rispetto dell'articolo 42, comma 2, del decreto legislativo n. 180 del 2015, il capitale di nuova emissione della società potrà essere sottoscritto anche da soggetti diversi dal Fondo nazionale di risoluzione (commi 491-bis e 491-quater);

- dopo l'avvio del Meccanismo di risoluzione unico², fermi restando gli obblighi di contribuzione al Fondo di risoluzione unico previsti dagli articoli 70 e 71 del regolamento (UE) n. 806/2014, le banche aventi sede legale in Italia e le succursali italiane di banche extracomunitarie, qualora i contributi ordinari e straordinari già versati al Fondo di risoluzione nazionale non siano sufficienti alla copertura delle obbligazioni, perdite, costi e altre spese a carico del Fondo, versano contribuzioni

¹ Ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180.

² Ai sensi dell'articolo 99 del regolamento (UE) n. 806/2014.

addizionali nella misura determinata dalla Banca d'Italia, comunque entro il limite complessivo previsto dagli articoli 70 e 71 del regolamento (UE) n. 806/2014. In caso di inadempimento dell'obbligo di versare al Fondo di risoluzione le risorse, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 96 del decreto legislativo n. 180 del 2015 (commi 491-*octies* e 491-*novies*);

- nel caso in cui siano adottate azioni di risoluzione³, la trasformazione in credito d'imposta delle attività per imposte anticipate relative ai componenti negativi⁴, iscritte nella situazione contabile di riferimento dell'ente sottoposto a risoluzione decorre dalla data di avvio della risoluzione ed opera sulla base dei dati della medesima situazione contabile. Con decorrenza dal periodo d'imposta in corso alla data di avvio della risoluzione non sono deducibili i componenti negativi corrispondenti alle attività per imposte anticipate trasformate in credito d'imposta ai sensi della disposizione in esame. Tale disposizione si applica a decorrere dall'entrata in vigore del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180 (commi 491-*decies* e 491-*undecies*);
- si prevede l'applicazione delle misure di cui all'articolo 16, comma 2, del DL n. 83 del 2015, relative alla deducibilità delle svalutazioni e perdite su crediti degli enti creditizi e finanziari e imprese di assicurazione, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 rispetto a quanto previsto a legislazione vigente («periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2015») (comma 491-*duodecies*).

L'articolo 16 del decreto legge n. 83 del 2015 ha previsto che, a decorrere dal 2016, le svalutazioni e le perdite su crediti verso i clienti iscritte in bilancio nonché le perdite realizzate mediante cessione a titolo oneroso sono deducibili interamente nel bilancio di esercizio in cui sono rilevate. Le quote di svalutazioni e perdite realizzate fino al 2014 non ancora dedotte sono deducibili sulla base di percentuali fissate dalla norma. Alla disposizione venivano ascritti effetti di maggiori entrate valutati in 137 mln per il 2016, 107 mln per il 2017, 505 mln per il 2018, 130 mln per il 2020, 451 mln per il 2021, 360 mln per il 2022, 245 mln per il 2023, 230 mln per il 2024 e 189 mln annui a decorrere dal 2025;

- si dispone, infine, che i versamenti effettuati dal fondo di risoluzione agli enti ponte non si considerano sopravvenienze attive (comma 491-*terdecies*);
- viene abrogato il DL n. 183 del 2015 (comma 491-*quaterdecies*).

La relazione tecnica precisa, in via generale, che la proposta è strettamente connessa con le procedure di risoluzione avviate dalla Banca d'Italia nei confronti di talune banche in amministrazione straordinaria e prevede esclusivamente alcune norme procedurali

³ Come definite all'articolo 1, lettera f), del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180.

⁴ Di cui al comma 55 dell'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225.

volte ad agevolare la tempestiva ed efficace implementazione dei programmi di risoluzione.

La Banca d'Italia ha avviato le procedure di risoluzione, ai sensi del decreto legislativo n. 180 del 2015 nei confronti della Cassa di risparmio di Ferrara Spa, della Banca delle Marche Spa, della Banca popolare dell'Etruria e del Lazio – Società cooperativa e della Cassa di risparmio della Provincia di Chieti Spa, tutte in amministrazione straordinaria.

Il finanziamento delle procedure di risoluzione sarà assicurato dal Fondo di risoluzione nazionale istituito, ai sensi dell'articolo 78 del citato decreto legislativo, dalla Banca d'Italia con provvedimento n. 12226609/15 del 18 novembre 2015. La RT afferma che il Fondo di risoluzione nazionale è alimentato dallo stesso sistema bancario mediante contribuzioni ordinarie e straordinarie. Non è prevista alcuna forma di finanziamento o supporto pubblico alle banche in risoluzione o al Fondo di risoluzione nazionale.

Con riferimento alle singole disposizioni, la RT afferma quanto segue:

- commi da 491-bis a 491-septies, le disposizioni sono volte a consentire la tempestiva costituzione degli enti ponte previsti dai provvedimenti di avvio della risoluzione delle banche in questione. In sostanza, la pubblicazione del DL n. 183 del 2015 in Gazzetta Ufficiale tiene luogo delle formalità civilistiche di costituzione della società e di iscrizione nel registro delle imprese;
- commi 491-octies e 491-novies, gli stessi sono volti a dissipare talune perplessità legate alle disponibilità finanziarie del Fondo di risoluzione nazionale successivamente all'integrale avvio del meccanismo di risoluzione unico. Si chiariscono, infatti, le modalità con cui il sistema bancario nazionale provvede a somministrare al Fondo di risoluzione nazionale i mezzi finanziari necessari all'adempimento degli obblighi assunti da questo prima dell'avvio del meccanismo di risoluzione unico, qualora le contribuzioni ordinarie e straordinarie già versate non siano sufficienti;
- commi 491-decies e 491-undecies, le disposizioni disciplinano l'applicazione delle misure di cui all'articolo 2, commi 55 (trasformazione in crediti d'imposta delle imposte anticipate) e seguenti, del decreto-legge n. 225 del 2010, rispetto alle procedure di risoluzione previste dal decreto legislativo n. 180 del 2015. Le disposizioni introdotte si inseriscono nell'ambito del nuovo quadro delineato dal decreto legislativo n. 180 del 2015 garantendo, anche in caso di ingresso nelle nuove procedure di risoluzione, la possibilità di adottare le misure vigenti in materia di trasformazione delle imposte anticipate (DTA = *Deferred Tax Assets*) in crediti d'imposta, a partire dalla data di avvio della risoluzione medesima. La RT afferma che trattandosi di un intervento di adeguamento della legislazione vigente, alla disposizione non si ascrivono effetti;

- comma 491-duodecies, la RT chiarisce che la proposta trova motivazione nel garantire l'applicazione delle misure contenute nell'articolo 16, comma 1 (deducibilità delle rettifiche su crediti in un unico periodo d'imposta) del decreto-legge n. 83 del 2015 anche ai soggetti con periodo d'imposta non coincidente ovvero superiore all'anno solare. La RT afferma che, in termini finanziari, la disposizione non comporta effetti aggiuntivi rispetto a quanto stimato in sede di relazione tecnica al provvedimento originario, in quanto la stima, in via prudenziale e in mancanza di elementi puntuali, è stata basata fin dal primo anno di applicazione sui dati dichiarativi e di bilancio dell'intero universo dei soggetti interessati dalla misura operanti nel settore finanziario. Pertanto, alla modifica in esame non si ascrivono effetti;
- comma 491-terdecies, la disposizione configura una rinuncia a maggior gettito, trattandosi di versamenti relativi ad azioni recentemente previste dalla legge e non ancora poste in essere.

Al riguardo con riferimento ai commi 491-*decies* e 491-*undecies*, si rileva che le disposizioni in essi contenute sembrano assumere portata non limitata alle fattispecie disciplinate dai commi precedenti, in quanto volte ad indicare, per i casi di azioni di risoluzione, la decorrenza e le modalità di iscrizione contabile della trasformazione in credito di imposta delle DTA pregresse. Non si hanno in proposito osservazioni da formulare nel presupposto – sul quale appare opportuna una conferma – che dette disposizioni non incidano sulle quantificazioni operate con riferimento all'art. 16 del DL n. 83/2015. Infatti alla norma da ultimo citata erano state ascritte complessivamente conseguenze di maggior gettito, derivanti sia da effetti positivi (dovuti alla rimodulazione dei crediti di imposta per le DTA pregresse) sia da effetti di segni negativo (per la deducibilità delle componenti negative di reddito).

Con riferimento al comma 491-*duodecies* non si formulano osservazioni, preso atto di quanto affermato dalla RT circa la loro inclusione ai fini della stima effettuata dalla relazione tecnica allegata al provvedimento originario.

Allo stesso modo non si formulano osservazioni con riguardo al comma 491-*terdecies*, relativo alla non considerazione come sopravvenienze attive dei versamenti effettuati dal

fondo di risoluzione agli enti ponte configurandosi, così come affermato dalla RT come una rinuncia a maggior gettito.